

**Legge federale
concernente l'imposta sul valore aggiunto
(Legge sull'IVA, LIVA)**

Progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Minoranza (Noser, Birrer-Heimo, Leutenegger Oberholzer, Müller Philipp, Pelli)

Non entrare in materia

I

La legge del 12 giugno 2009³ sull'IVA è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 3, 3^{bis} (nuovo) e 3^{ter} (nuovo)

³ Agli alimenti offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione si applica l'aliquota normale.

^{3bis} È considerata prestazione della ristorazione la somministrazione:

- a. di alimenti caldi;
- b. di alimenti che il cliente può riscaldare da sé sul posto con l'aiuto di apparecchi che gli vengono messi a disposizione;
- c. di alimenti freddi:
 1. quando il contribuente tiene a disposizione del cliente impianti particolari per il consumo sul posto, o
 2. quando il contribuente li prepara o li serve direttamente presso il cliente.

^{3ter} Non vi è prestazione della ristorazione quando alimenti freddi:

- a. sono offerti in distributori automatici; o

¹ FF 2013 ...

² FF 2013 ...

³ RS 641.20

-
- b. sono destinati a essere asportati o consegnati, e a tale scopo sono stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati per distinguerli dalle prestazioni della ristorazione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Basta con l'IVA discriminatoria per la ristorazione!» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.